# CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

## **SEZIONE LAVORO**

Composta da
Dott. Marcello Giacalone - Presidente rel
Dott.ssa Francesca Lupino - Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al ndel Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2020 fra: P.R.  domiciliata elettivamente in Sassari presso lo studio dell'avv.to Sergio Carboni che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.  APPELLANTE
CONTRO
INPS
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso l'avvocatura della sede provinciale dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv.toin forza di procura in atti.  APPELLATA

**OGGETTO:** reclamo avverso sentenza n. .../2019 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di pensione di reversibilità.

## Svolgimento del processo

Col ricorso R.P. ha premesso di avere inoltrato domanda online di pensione di reversibilità in data 13.6.2017 all'INPS, esponendo di essere figlia del sig. P.G. nato il (...), deceduto in data 29.06.2016, titolare di pensione Categoria (...) Certificato (...), di essere inabile al lavoro al 100% e a carico del genitore al momento del decesso, allegando alla domanda un certificato del 24.03.2000 dal quale risultava il suo stato di inabilità lavorativa al 100%, e una dichiarazione sostitutiva delle certificazioni anagrafiche. L'INPS con Provv. del 29 dicembre 2017 ha però respinto la domanda con la motivazione: "Non è stata riconosciuta inabile alla data di morte del familiare"; per poi respingere anche, in data 6.4.2018, il ricorso amministrativo proposto contro tale primo Provv. In data 4 agosto 2017 la sig.ra P. è stata sottoposta ai periodici controlli sanitari da parte dell'INPS, i cui esiti sono stati comunicati in data 23.2.2018 con certificato attestante il permanere del suo stato di inabilità, a conferma di quanto accertato nel precedente accertamento del 20.1.2000: "Giudizio precedente: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. n. 18 del 1980) Percentuale precedente 100% Riconosciuta il 20/01/2000, presso A.A.-S.". A motivazione della richiesta, la ricorrente ha precisato di avere diritto di percepire il trattamento previdenziale della pensione di reversibilità in quanto figlia di P.G., riconosciuta inabile al lavoro in data 20.1.2000, e in quanto a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, avvenuto il 29.6.2016. A conclusione del ricorso si è chiesto: accertare il diritto di P.R. alla pensione di reversibilità del padre P.G., e per l'effetto condannare INPS di Sassari all'erogazione del trattamento pensionistico nella misura di legge; condannare INPS Sede di Sassari al pagamento di in favore di P.R. dei ratei di pensione arretrati con decorrenza 29.6.2016, data del decesso di P.G.. In via istruttoria sono stati prodotti i seguenti documenti: Doc. 1. Domanda di riconoscimento di Pensione di reversibilità 13.06.2017. Doc. 2. Certificato medico di accertamento sanitario del 20.1.2000. Doc. 3. Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni anagrafiche. Doc. 4. Reiezione INPS del 29.12.2017. Doc. 5. Ricorso amministrativo del 26.02.2018 con ricevuta di trasmissione e delega al patronato. Doc. 6. Delib. INPS n.183127 del 6 aprile 2018 di rigetto del ricorso amministrativo. Doc. 7. Verbale si accertamento medico INPS di accertamento sanitario del 04.08.2017. Doc. 8. Dichiarazione per l'esenzione della condanna al pagamento delle spese di soccombenza. Si è costituito in giudizio l'Inps chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per avere omesso parte ricorrente di fornire con l'atto introduttivo idonea allegazione e prova dei requisiti posti a fondamento della domanda, che sono non solo la invalidità ordinaria del ricorrente, pari al 100%, al momento del decesso del dante causa, ma anche la vivenza a carico del de cuius al momento del relativo decesso. L'Inps ha chiesto comunque anche il rigetto nel merito del ricorso, per i motivi esposti in comparsa.

La causa, istruita con documenti, è stata definita con la sentenza n. .../2019 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha rigettato il ricorso, compensando le spese.

Invero, il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto carente delle necessarie allegazioni in merito al requisito della vivenza a carico, presupposto della misura richiesta da parte di figli maggiorenni di titolari di prestazione pensionistica Inps, unitamente alla inabilità al lavoro.

In particolare, per quanto concerne lo stato di inabilità al lavoro prescritto dall'art. 22 L. 21 luglio 1965, n. 903, il Tribunale ha osservato che la norma esige, quale condizione per l'insorgenza in capo al figlio superstite del diritto alla pensione di reversibilità, che, ove maggiorenne, si riconosciuto inabile al lavoro e sia a carico del genitore al momento del decesso (Sez. L, Sentenza n. 3678 del 14/02/2013). Riguardo al secondo requisito della vivenza a carico, il Tribunale ha dichiarato di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore" (Sez. L, Sentenza n. 3678 del 14/02/2013). La cosiddetta "vivenza a carico", quindi, non deve necessariamente tradursi in una forma di convivenza o in una situazione di "totale soggezione finanziaria" da parte del figlio. Quel che è necessario, invece, è che il genitore deceduto abbia, in vita, offerto un contributo economico prevalente e decisivo per il mantenimento del figlio superstite. Pertanto, ad avviso del Tribunale, atteso che la ricorrente ha solo genericamente allegato la sussistenza nel caso di specie del requisito della "vivenza a carico", senza neanche specificare in che cosa consistesse nel dettaglio e in concreto, per poi comunque limitarsi a produrre, a prova, una autodichiarazione di convivenza col padre titolare di pensione, al momento del decesso di quest'ultimo, la omessa specifica allegazione delle concrete modalità di "vivenza a carico" rendono il ricorso inammissibile perché nemmeno si è allegato uno dei requisiti costitutivi del diritto invocato, con conseguente insanabile carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.. Ha inoltre precisato che l'unico documento prodotto a sostegno della generica indicazione di "vivenza a carico" sarebbe sufficiente a dimostrarne la sussistenza, in quanto anche a volere ritenere la convivenza col defunto provata mediante una mera autodichiarazione della parte, rimane fermo che la convivenza e la percezione di una pensione non sono sufficienti a provare che fosse il defunto padre a fornire il contributo prevalente al mantenimento della figlia e non esclude il contributo di terze persone o una condizione di autosufficienza economica da fonti extra-lavorative.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la P., cui ha resistito, con memoria, l'Inps.

La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.

#### Motivi della decisione

L'appello è infondato, e, pertanto, deve essere rigettato.

Infatti, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale 1) ha ritenuto insufficiente l' allegazione per cui ella ".....risultava a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo ..." In realtà, non esiste alcun obbligo giuridico circa una più ampia allegazione grava - oltre la produzione dell'autocertificazione della residenza - su colui che voglia far valere in giudizio un diritto sì che non è necessario esporre in cosa si estrinsechi il requisito - stato di bisogno, mantenimento -; 2) ha disatteso i limiti dell'onere probatorio a carico di ella appellante sulla vivenza

a carico riguardo a entrambi gli aspetti dello stato di bisogno del figlio maggiorenne e del mantenimento del genitore al momento del decesso: infatti, per il primo ella ha prodotto il certificato medico del 20.1.2000 attestante la sua inabilità totale al lavoro con necessità di accompagnamento non riuscendo a compiere gli atti quotidiani, confermata in occasione delle successive visite periodiche; quanto al secondo, ella ha documentato i pagamenti ricevuti dai quali emerge la sua totale assenza di reddito oltre l'assegno di invalidità e l'indennità di accompagnamento. Nè il Tribunale ha tenuto conto della Circolare Inps n. 198 del 29 novembre 2000 disciplinante "i criteri seguiti dall'Istituto per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti .. Sulla base della predetta delibera, per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti, deve essere adottato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della L. 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato... Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della L. n. 222 del 1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento ..". Relativamente la situazione patrimoniale del de cuius, il primo giudice ha disatteso l'art. 3 della circolare n. 185 del 18.11.2015, mentre per quanto attiene la convivenza, il primo giudice non ha tenuto presente il certificato storico di residenza prodotto in corso di giudizio in conseguenza delle difese dell'Inps. In ogni caso, ella ha dedotto dei mezzi istruttori che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere stante la ritenuta incertezza: prova orale e ordine di esibizione all'Inps e all'Agenzia delle Entrate per l'acquisizione della situazione patrimoniale del de cuius.; 3) ha omesso di accertare il requisito della totale e permanente inabilità al lavoro, nonostante la richiesta di ctu e il potere di accertamento d'ufficio di detto requisito trattandosi di un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità: ciò logicamente ove non si ritenga idonea la documentazione prodotta dalla quale risulta la sua totale inabilità al lavoro con diritto all'indennità di accompagnamento.

I primi due motivi sono infondati con conseguente assorbimento del terzo.

Invero, dalla documentazione prodotta risulta che l'appellante è affetta da "HIV in trattamento con antiretrovirali, esiti di PTG di ginocchio bilaterale per osteonecrosi vascolare, esiti di emiparesi sensitivo-motoria destra, esiti di interventi chirurgici per angiomatosi cerebrale." (così nella relazione medico legale depositata nel corso del procedimento amministrativo che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio); ella risulta inoltre, alla data del decesso del padre, avere la residenza anagrafica nello stesso luogo di quest'ultimo, titolare della pensione oggetto della domanda di reversibilità, unitamente alla di lei madre, ad altri due fratelli e a suo figlio F.B.; ancora, risulta che dal certificato INPS rilasciato in data 13.5.2019, l'unico familiare a carico del defunto P.G. è la moglie Z. atteso che i quattro figli hanno cessato di essere a carico quanto meno dal 1.12.1994: dato peraltro smentito dall'autocertificazione del 6.2.2019 in cui risulta che il fratello R. convive con la madre, la sorella R. e il figlio di quest'ultima B., nonché dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'appellante in data 13.6.2017 in cui non risulta la presenza del fratello A. nel nucleo familiare residente nell'abitazione paterna. Risulta altresì che nel 2016 l'appellante ha percepito la pensione invalidi civili di Euro 802,14 mensile netta, di Euro 1.091,94 per il solo mese di dicembre.

Infine, non risulta fornito alcun dato economico riguardante il defunto padre, la madre,il fratello e il figlio dell'appellante (21enne all'epoca del decesso del nonno), tutti aventi la medesima residenza anagrafica, neppure riguardo l'allegato pagamento di un canone di locazione.

Ciò premesso, la Cassazione (sentenza n. 9237/2018), condivisa da questa Corte, ha precisato che "In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile....".

Principio richiamato nelle successive sentenze: vedasi da ultimo Cass. civ. n. 4727/2022.

Dunque, per insuperata giurisprudenza, è essenziale l'accertamento in fatto della situazione di vivenza a carico del genitore pensionato e deceduto, del figlio maggiorenne, totalmente inabile al lavoro.

Sul punto, va ricordato che "l'art. 13 della L. n. 218 del 1952, nel testo sostituito dall'art. 22 della L. n. 903 del 1965, per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, "i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa"; tale requisito, della cd. "vivenza a carico", è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente; in particolare, secondo Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: "Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto"; la disposizione indica due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari "come due facce dello stesso fenomeno" (Cass. nr. 18520 del 2006); in relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. nr. 14996 del 2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019), ha osservato come "ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 ..." sicché devono "considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale";" (Cass. civ. n. 23058/2020).

Orbene, nel caso di specie nel quale non vi è contestazione in ordine al mancato superamento dei limiti di reddito da parte dell'appellante per poter fruire della pensione di invalidità civile totale, la P. non è comunque esentata dall'onere di dimostrare l'effettivo mantenimento, da parte del defunto

genitore, della figlia non economicamente autosufficiente, al momento del decesso, nonché, in caso di esito positivo del primo accertamento, dall'esame del requisito sanitario (cfr. Cassazione ultimo citata).

In particolare, si è precisato che "l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto fa valere in giudizio e che l'accertamento di fatto del requisito della "vivenza a carico" è rimesso al giudice di merito .. (cfr. Cass. n. 9237 del 2018 cit.); la Corte di merito ha escluso che l'appellante avesse assolto al proprio onere probatorio circa l'esistenza, all'epoca del decesso della madre, di un prevalente contributo economico continuativo di quest'ultima nel mantenimento del figlio inabile; in particolare i giudici di appello hanno evidenziato una serie di lacune nelle allegazioni e prove fornite dal ricorrente in primo grado, tali da impedire che dal mero raffronto tra i dati reddituali della madre e del figlio potesse desumersi la cd. vivenza a carico; in particolare i giudici di appello, premesso che dagli atti di causa risultava che il M. era coniugato e padre di due figli, laddove non erano dimostrati lo stato di coniuge legalmente separato né le condizioni della separazione, hanno ritenuto non dimostrati i seguenti elementi: con chi il predetto vivesse prima del decesso della madre (non era stato prodotto alcun certificato di residenza né di stato di famiglia), l'età dei figli ed i redditi dai medesimi eventualmente percepiti; se la F. avesse altri figli e vivesse prima del decesso con altri familiari; se effettivamente la madre contribuisse al mantenimento del figlio inabile oppure se altri familiari vi provvedessero; 11. le censure mosse .. mirano unicamente ad affermare che dal confronto tra i redditi percepiti dalla madre e quelli del figlio inabile dovesse desumersi l'esistenza del contributo prevalente della prima al mantenimento del secondo; in realtà, tale confronto costituisce l'ultimo passaggio nella verifica degli elementi costitutivi del diritto azionato che presuppone la dimostrazione, a monte, che in epoca anteriore al decesso il genitore contribuisse in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile in relazione alle condizioni di vita di quest'ultimo e all'assenza di diversi e ulteriori strumenti di mantenimento attraverso l'apporto ad esempio del coniuge e/o dei figli. La totale mancanza di allegazioni e prove su questi preliminari indici, che sorregge la motivazione della sentenza d'appello, non è stata in alcun modo criticata e superata dai rilievi mossi col motivo di ricorso in esame; 12. né appare dirimente il riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 14966 del 2007, che considera a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, ma ciò non quale unico contenuto del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità bensì al solo fine di individuare "criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili", senza intervenire sui presupposti giuridici del diritto medesimo come desumibili dalla disposizione in esame;" (Cass. civ. n. 23847/2020).

In proposito, detto della documentazione in atti, l'appellante ha dedotto - nel corso del giudizio di primo grado - la seguente prova orale: vero che la sig.ra P.R. ha vissuto nella medesima casa con il padre P.G. fin dalla nascita, e nella casa sita in O., via N. S. F. n. 24 al momento della morte del padre in data 29.6.2019 oltreché in epoca antecedente a tale data; vero che la convivenza della sig.ra P.R. con il padre P.G. era effettiva e stabile e non ha mai subito interruzioni.

Detti capi mirano a provare la situazione di fatto della convivenza dell'appellante con il defunto padre.

Con ulteriori due capi, ella ha inteso dimostrare il requisito della vivenza a carico: vero che il sig. P.G. provvedeva al mantenimento della propria figliaPortu R. mediante consegna di somme di denaro necessarie alla medesima per il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita, quali a titolo esemplificativo, l'acquisto di vestiario, l'acquisto di farmaci, il pagamento delle spese mediche; vero che il sig. P.G. provvedeva al mantenimento della propria figlia P.R. mediante il pagamento di tutte le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, canone di locazione, riscaldamento, oltreché all'acquisto di tutti i generi alimentari necessari per i pasti della giornata.".

Ad avviso della Corte, la prova così come dedotta è irrilevante atteso che, quanto al requisito della convivenza, posto che la vivenza a carico " non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza" secondo la giurisprudenza sopra richiamata, ma richiede l'insussistenza di autonomi mezzi sufficienti da parte del figlio inabile e il mantenimento del figlio in modo efficiente da parte del defunto ossia in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile in relazione alle condizioni di vita di quest'ultimo e all'assenza di diversi e ulteriori strumenti di mantenimento attraverso l'apporto ad esempio del coniuge e/o dei figli (sentenza sopra citata).

Ma i capi di prova omettono di precisare se la madre dell'appellante (anch'ella convivente nella medesima abitazione) era percettrice o meno di reddito; se il fratello (R.) dell'appellante fosse percettore di reddito e contribuisse alle spese di gestione della casa e della famiglia; se il figlio dell'appellante svolgesse attività lavorativa o meno e da quando; l'importo della pensione percepita dal defunto genitore al fine di ipotizzare l'eventuale contributo fornito dallo stesso per le necessità della sola figlia, tenuto conto della composizione del nucleo famigliare risultante dallo stato di famiglia; l'importo del canone di locazione rispetto a cui, peraltro, è agevole osservare che lo stesso sarebbe stato corrisposto nell'interesse dell'intero nucleo familiare al pari di tutte le altre spese di gestione della casa sì che l'eventuale contributo paterno per l'appellante apparirebbe minimo; se l'appellante sia esentata dalle spese mediche e di assistenza e, in caso negativo, se il defunto padre le deducesse fiscalmente.

A ciò deve aggiungersi che l'appellante non ha precisato le modalità di spesa dell'indennità di accompagnamento ossia se quest'ultima venisse trattenuta interamente dall'appellante per destinarla esclusivamente ai suoi bisogni o venisse corrisposta ad un familiare o ad una terza persona per "l'accompagnamento".

Dette carenze in sede di allegazione rendono la dedotta prova orale del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del requisito della vivenza a carico sì da rendere inammissibile la richiesta di esibizione all'Inps e all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali del defunto genitore: non senza osservare che, comunque, dette dichiarazioni avrebbero potuto essere acquisite dalla stessa appellante attivando tempestivamente (prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado) il procedimento di accesso agli atti.

Da quanto sopra discende l'irrilevanza della consulenza tecnica volta a dimostrare la sussistenza del requisito sanitario, da solo insufficiente ai fini del riconoscimento del diritto azionato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, non essendovi dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, ma soltanto dal contributo unificato.

### P.Q.M.

#### LA CORTE

## Definitivamente pronunciando;

rigetta l'appello proposto da R.P., avverso la sentenza n. 354/2019 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con l' Inps, in persona del legale rappresentante

condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Istituto che liquida in complessivi Euro 4.930,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

#### Conclusione

Così deciso in Sassari il 25 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2022.